

COMUNE DI VICOPISANO (Provincia di Pisa)

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Art. 30 del D.lgs. 23/12/2022, n. 201 – Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

INDICE: 1. Quadro normativo di riferimento; 2. Individuazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica; 3. Analisi e ricognizione.

1. Quadro normativo di riferimento

In data 31/12/2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 201 del 23/12/2022, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2022, avente ad oggetto il “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, con il fine di introdurre una riforma organica della materia che, nel corso degli ultimi anni, ha subito numerose modifiche normative.

Detto provvedimento legislativo, che abroga gli artt. 112 e 113 del Tuel, delinea la disciplina per l’organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale, al fine di consentire agli Enti, dopo un’attenta valutazione delle esigenze della collettività, di individuare il modello più idoneo alla gestione dei servizi.

L’art. 14 descrive le seguenti modalità di gestione del servizio pubblico locale da parte degli enti locali:

“a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall’articolo 15, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall’articolo 16, nel rispetto del diritto dell’Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell’Unione europea, secondo le modalità previste dall’articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”.

Il Decreto si applica, ai sensi dell’art. 4, a “*tutti i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale*”, con esclusione dei “*servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale*” (art. 35), nonché degli “*impianti di trasporti a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane*” (art. 36).

L’art. 30 del D.Lgs. 201/2022 (TUSPL) prevede che i “*comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti [...], in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori*”. Detta ricognizione “*è contenuta in un’apposita relazione ed aggiornata ogni anno contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate*” di cui all’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP), ed in particolare, per i “*servizi affidati a società in house, la relazione [...] costituisce appendice della relazione di cui al predetto art. 20 [...]*”.

Tale ricognizione deve attestare in modo analitico, per ogni servizio pubblico locale di rilevanza economica affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza, della qualità del servizio, del rispetto degli obblighi indicati nel relativo contratto.

La ricognizione va effettuata tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt.

7, 8 e 9 del Decreto, ossia: per i servizi a rete, dei parametri predisposti dalle Autorità di Regolazione (che individuano i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di Piano Economico Finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità del servizio e, per i servizi non a rete, degli indicatori predisposti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Essa rileva, inoltre:

- a) la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, co. 3 secondo periodo del medesimo Decreto, ossia agli affidamenti senza procedura ad evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e i servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale;
- b) la misura del ricorso all'affidamento a società *in house*;
- c) gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti;

Con riferimento ai servizi affidati alle società *in house*, deve essere dato conto, altresì, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustifichino il mantenimento dell'affidamento, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione (art. 17, co. 5).

La prima ricognizione è stata operata contestualmente all'approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31.12.2022, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29.12.2023.

2. Individuazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica

Ai fini dell'adempimento possono costituire utile riferimento le indicazioni fornite dal Quaderno operativo di ANCI.

Ambito soggettivo: la norma, in particolare al primo comma, individua i soggetti che devono attuare la disposizione, stabilendo l'obbligo di effettuare, come già anticipato, una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rete e non, di rilevanza economica:

- a) Comuni, o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- b) Città metropolitane;
- c) Province;
- d) altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

Il dato letterale della norma che fa riferimento ai "servizi affidati" va interpretato nel senso che la ricognizione riguarda solo i servizi affidati dai Comuni di cui alla succitata lettera a), con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale).

Ambito oggettivo: Il Decreto definisce quali SIEG di livello locale "i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" (art. 2, c. 1, lett. c).

L'individuazione non è agevole e immediata.

La giurisprudenza ha elaborato, tra i criteri utili a qualificare un servizio come avente rilevanza economica, quello dell'esistenza, anche solo potenziale, di concorrenza di privati sul

mercato di riferimento e di redditività del servizio, laddove la tariffa richiedibile all'utente è potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile di impresa.

“La distinzione tra “servizio economico di interesse generale” e “servizio non economico di interesse generale” va effettuata applicando il criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè come possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un “corrispettivo economico nel mercato” (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1784/2022).

La categoria dei servizi pubblici a rilevanza economica va valutata «di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare a cura dell'ente stesso, avendo riguardo all'impatto che il servizio stesso può cagionare sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, nonché ai suoi caratteri di redditività ed autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi)» (Corte dei Conti, Sez. Regionale di controllo Lombardia n. 489/2011/PAR).

“La distinzione, che ha matrici eurocomuni (cfr. art. 57 TFUE) è incentrata (cfr., da ultimo, art. 2, comma 1, lettere h) e i) d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175) sul criterio economico della remuneratività, intesa in termini di redditività anche solo potenziale, cioè di possibilità di coprire i costi di gestione attraverso il conseguimento di un “corrispettivo economico nel mercato” (Consiglio di Stato, sez. v, n. 858/2021).

Possono ritenersi esclusi i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica, generalmente riconducibili ai servizi sanitari, sociali, socio assistenziali e culturali. Ma anche in questo caso è necessario dar conto della lettura che ritiene non corretto ricorrere ad esclusioni a priori della rilevanza economica “per settori o categorie” dovendosene valutare caso per caso la sussistenza in termini di remuneratività (e quindi rilevanza per il mercato) indipendentemente che questa sia assicurata dall'utente o dall'autorità pubblica.

La ricognizione ha ad oggetto “ogni servizio affidato”, riferendosi, evidentemente, a tutti i servizi “esternalizzati” dall'amministrazione nei termini succitati, escludendo invece i servizi in economia, ciò in quanto trattasi di servizi sottratti al mercato perché erogati direttamente dall'ente locale.

Deve inoltre trattarsi di servizi non meramente strumentali alle finalità dell'Ente: i servizi pubblici locali, come visto sopra, si concretizzano nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale; i servizi strumentali, invece, non realizzano in via immediata un bisogno sociale, ma si limitano a fornire all'Amministrazione un determinato servizio che, solo in via mediata, è funzionale alla realizzazione dell'utilità collettiva.

In generale, da giurisprudenza consolidata, per il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività.

A tal proposito, appare difficile classificare come servizi pubblici locali alcuni dei servizi elencati da ANAC, nel “Manuale utente - Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali”, quali ad esempio la riscossione dei tributi o i servizi amministrativi, che sono tipicamente servizi strumentali (come ormai acclarato dalla giurisprudenza: cfr. CDS, Sez. IV 5/03/2008 n. 2008 per la riscossione tributi).

Lo stesso dicasi per altri tipici servizi strumentali erogati in via generale a favore del territorio e della collettività da parte dell'amministrazione locale quali la manutenzione delle strade e del verde.

Considerazioni particolari merita il servizio di pubblica illuminazione, individuato per giurisprudenza costante, come servizio pubblico locale.

La differenza tra “servizio pubblico locale” e “servizio strumentale” potrebbe essere ricondotta a quella tra “concessione di pubblico servizio” e “appalto pubblico di servizi”.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato fornisce alcuni elementi utili per operare detta distinzione, specificando che l'appalto si ha «*per prestazioni rese in favore dell'Amministrazione, mentre la concessione di servizi instaura un rapporto trilaterale, tra Amministrazione, concessionario ed utenti*» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4890/2009).

Ed ancora, «*nella concessione di servizi il costo del servizio grava sugli utenti, mentre nell'appalto di servizi spetta all'amministrazione compensare l'attività svolta dal privato*» (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3333/2006);

“*L'appalto di servizi concerne prestazioni rese in favore dell'amministrazione, mentre la concessione di servizi riguarda sempre un articolato rapporto trilaterale, che interessa l'amministrazione, il concessionario e gli utenti. Normalmente nella concessione di pubblici servizi il costo del servizio grava sugli utenti, mentre nell'appalto di servizi spetta all'amministrazione l'onere di compensare l'attività svolta dal privato*” (Cons. St., sez. V, n. 2294/2002).

Questo porterebbe ad escludere i servizi erogati tramite appaltatori dal perimetro della ricognizione. Del resto oggetto della stessa sono perlopiù aspetti e indicatori tipici dei servizi “esternalizzati” (contratto di servizio, PEF, livelli e obblighi di servizio).

Tuttavia osta a questa lettura il dato letterale dell' art. 15 del TUSPL, per il quale l'opzione della concessione è solo oggetto di una preferenza da parte del legislatore e non un obbligo generale, residuando pertanto la possibilità dell'affidamento tramite appalto pubblico: “*Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore*”.

E perciò occorrerà verificare, anche a tal riguardo, caso per caso, quanto l'oggetto dell'appalto preveda prestazioni meramente strumentali per l'ente ovvero modalità più o meno strutturate di “affidamento” della gestione diretta del servizio e dell'utenza da parte dell'appaltatore.

A fronte di quanto sopra esposto è l'ente locale che deve verificare quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e quindi nel perimetro della ricognizione, tenendo conto anche dell'onere dell'adempimento.

L'individuazione risulta immediata per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, corrispondenti alle c.d. utilities, ossia:

- servizio rifiuti
- servizio idrico
- distribuzione del gas
- trasporto pubblico locale

Più problematico è stabile un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete, laddove l'individuazione risente di fattori legati alle dimensioni del servizio, alle peculiarità del territorio e del mercato ed è perciò l'ente affidante, nella sua autonomia, a dover

verificare se il servizio rientri o meno tra i servizi pubblici locali oggetto della ricognizione in questione.

L'art. 8 TUSPL (*“Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete”*) dispone che: *“1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale”*.

Il primo comma del suddetto art. 8 è stato attuato con Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante *“Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”*.

Il suddetto decreto direttoriale approva per i servizi non a rete le linee guida necessarie alla redazione del piano economico finanziario (allegato n.1) e uno schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità (allegato n. 2) a cui gli enti locali potranno attenersi per la regolamentazione dei SPL non a rete.

L'Allegato 2 costituisce un utile riferimento ai fini dell'individuazione dei SPL di rilevanza economica non a rete che, in fase di prima applicazione, vengono elencati come segue:

- impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali (citati anche i funebri se erogati come servizi pubblici locali);
- luci votive;
- trasporto scolastico.

Alla luce di quanto sopra si ritiene di poter definire, in prima applicazione, l'oggetto dell'analisi ai suddetti SPL, verificando per ciascuno, nel caso specifico del Comune di Vicopisano, la sussistenza dei presupposti per l'inclusione nel perimetro della ricognizione sulla base delle considerazioni generali sopra esposte.

- **servizi pubblici locali a rete** in relazione ai quali le Autorità di Regolazione, per gli ambiti di competenza, abbiano individuato gli indicatori per il monitoraggio del servizio: servizio idrico integrato, rifiuti, TPL su strada, distribuzione del gas;
- **servizi pubblici locali non a rete** per i quali il Ministero abbia elaborato gli indicatori di qualità: parcheggi, servizi cimiteriali, luci votive, impianti sportivi, trasporto scolastico.

3. Analisi e ricognizione

Servizio idrico integrato

Il servizio è erogato in forma obbligatoriamente associata in ambito sovra comunale. L'affidamento del servizio alla società mista Acque spa è stato effettuato dall'Ente Autorità Idrica Toscana (precedentemente ATO n. 2 Basso Valdarno) ai sensi della LRT n. 81/1995 e LRT n. 69/2011. La ricognizione ex art. 30 TUSPL non è di competenza del Comune di Vicopisano.

Servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani

Il servizio è erogato in forma obbligatoriamente associata in ambito sovra comunale. L'affidamento del servizio alla società pubblica *in house* Reti Ambiente spa è stato effettuato dall'Ente Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa ai sensi della LRT n. 25/98 e LRT n. 69/2011. La ricognizione ex art. 30 TUSPL non è di competenza del Comune di Vicopisano.

Servizio di Trasporto Pubblico Locale su strada

L'affidamento del servizio al concessionario Autolinee Toscane spa è stato effettuato in ambito sovra comunale-regionale dalla Regione Toscana ai sensi della LRT 42/98 e LRT n. 65/2010. La ricognizione ex art. 30 TUSPL non è di competenza del Comune di Vicopisano.

Servizio distribuzione gas

Il servizio di vettoriamento del gas metano è soggetto a regolazione dell'Autorità ARERA. L'ambito ATEM (ambito territoriale minimo) coincide con il territorio della provincia di Pisa. Con il D.Lgs. n. 164/2000 il legislatore italiano ha avviato un processo di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo del mercato interno del settore del gas. L'art. 14 del D.Lgs. n. 164/2000 ha stabilito che l'attività di distribuzione del gas naturale, in quanto servizio pubblico, debba essere affidata esclusivamente mediante gara per una durata non superiore a 12 anni. L'art. 46 bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ha stabilito la costituzione di ambiti territoriali minimi (ATEM) per l'effettuazione delle gare e delegato il Governo all'emanazione della relativa disciplina attuativa. L'art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 93/2011 ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione gas vengano effettuate esclusivamente sulla base degli ambiti come definiti dai provvedimenti governativi di attuazione del richiamato art. 46 bis D.L. n. 159/07. I decreti ministeriali (Mi.S.E.) del 19 gennaio e del 18 ottobre 2011, attuativi dell'art. 46 bis D.L. n. 159/07, hanno definito e perimetrato 177 ambiti territoriali minimi, mentre il D.M. 12.11.2011 n. 226, poi modificato con DM 20.5.2015, n. 106, ha dettato la regolamentazione per le gare d'ambito. In virtù della normativa richiamata il Comune di Pisa, capoluogo di provincia, adempie alla funzione di capofila dell'ATEM ed in base al D.M. 12.11.2011 n. 226 ha il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata. Il servizio di distribuzione del gas naturale è attualmente di fatto gestito, in regime di proroga, dalla Società Toscana Energia S.p.A. che proseguirà la gestione sino al subentro del Gestore entrante, a seguito del nuovo affidamento del servizio con gara di ambito. La ricognizione ex art. 30 TUSPL non è di competenza del Comune di Vicopisano.

Servizio gestione parcheggi

Il Comune di Vicopisano non ha parcheggi regolamentati e gestiti con pagamento di tariffe.

Servizi cimiteriali e luci votive

I servizi cimiteriali e luci votive non sono oggetto di affidamento, ma sono erogati in economia da parte degli uffici comunali. Sono appaltate solo alcune funzioni strettamente strumentali rese in favore dell'Ente (attività manutentive e murarie presso i cimiteri e spedizione bollettini di pagamento per luci votive) che non concretizzano "affidamento" del servizio. Detti servizi non devono essere perciò ricompresi nel perimetro della ricognizione.

Pubblica illuminazione

Con atto n. 85 del 17/11/2017 la Giunta Comunale ha aderito al progetto Municipal Efficiency Light (MEL) promosso e diretto dal Consorzio Energia Veneto. Con atto n. 24 in data 25/03/2019, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano di Illuminazione Comunale interamente finanziato nell'ambito del suddetto progetto. Con atto n. 53 in data 15/05/2020 la Giunta Comunale ha approvato il Progetto Definitivo degli interventi di riqualificazione ed

efficientamento energetico finalizzati alla gestione degli impianti di pubblica illuminazione comunali prendendo atto della relazione di Public Sector Comparator e analisi del valore (Value for Money), la quale ha valutato una positiva convenienza, per il Comune, di procedere con la soluzione di partenariato pubblico privato rispetto alla forma tradizionale di appalto e con successivo atto n. 72 in data 06/08/2021 la stessa Giunta Comunale ha approvato l'estratto del Disciplinare di gara contenente i criteri di aggiudicazione delle offerte, il Capitolato Tecnico di Gestione e lo Schema di Contratto. Con atto n. 35 del 25/05/2020 il Consiglio Comunale ha approvato la relazione redatta ai sensi dell'art. 34 comma 20 del d.l. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 per l'affidamento in Concessione del Servizio in oggetto. Con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico n. 364 in data 10/08/2021 è stata approvata la documentazione di gara per l'affidamento in concessione del Servizio di gestione e riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Vicopisano, comprensivo di fornitura di energia elettrica – con ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 27.09.2017 e D.M. 28.03.2018, mediante procedura di gara aperta di cui all'art. 60 del Codice da aggiudicare sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 396 in data 09/08/2022, il Concedente ha disposto l'aggiudicazione della Concessione in favore dell'operatore economico OTTIMA SRL con la quale è stato stipulato il contratto rep. n. 7775 del 28.11.2022.

2. In particolare, formano oggetto del Contratto le seguenti attività a carico del Concessionario:

- a) la predisposizione del Progetto Esecutivo degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico finalizzati alla Gestione degli Impianti di Illuminazione Pubblica comunali in conformità al Progetto Definitivo e alle opere previste nell'Offerta migliorativa rispetto a quanto posto a base di gara, nel rispetto di ogni normativa vigente e applicabile in materia nonché dei criteri ambientali minimi (CAM) previsti nel D.M. 27/09/2017 e nel D.M. 28/03/2018, con particolare riferimento ai contenuti richiamati alla SCHEDA 11 del D.M. 28/03/2018.
- b) ogni analisi e/o attività connessa e funzionale alla progettazione, esecuzione e gestione;
- c) l'esecuzione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico finalizzati alla Gestione degli Impianti di Illuminazione Pubblica comunali.
- d) la manutenzione ordinaria, preventivo-programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, necessarie a garantire il perfetto stato di funzionamento e la disponibilità dell'impianto e delle sue parti in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione;
- e) la Gestione degli Impianti di Pubblica Illuminazione per tutta la durata della Concessione;
- f) la fornitura di energia elettrica verde per il 100% del fabbisogno per l'alimentazione degli impianti di pubblica illuminazione (comprensiva di tutti gli oneri connessi) previa voltura ed eventuale ottimizzazione anagrafica dei contratti di acquisto ad oggi posti in essere dal Concedente.

Le finalità che il Comune intende conseguire sono l'erogazione del Servizio nonché la messa a norma e la riqualificazione energetica degli impianti, il risparmio energetico, l'abbattimento dell'inquinamento luminoso e il mantenimento in efficienza degli impianti di pubblica illuminazione comunali. L'affidamento ha lo scopo, in seguito alla realizzazione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione, di ottenere un risparmio energetico annuo dei consumi secondo quanto indicato nell'analisi energetica allegata al Progetto Definitivo.

Allo stato attuale gli obblighi contrattuali risultano rispettati.

Servizio gestione impianti sportivi

I Decreto MIMS include in via generale gli impianti sportivi tra i SPL a rilevanza economica, ma ciò non esime il comune dal valutare la specificità dei propri impianti e della propria realtà socio-territoriale al fine principalmente di verificarne la rilevanza economica in un contesto, anche solo potenziale, di mercato.

Rappresentano utile riferimento a tal riguardo le indicazioni date dal Consiglio di Stato, sez. v, con

la già citata sentenza n. 858/2021, relativa alla qualificazione come SPL economico di un grosso impianto natatorio: *“Il servizio ha, per tal via, rilevanza economica quando il gestore ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi; al contrario, un servizio è privo di rilevanza economica quando è strutturalmente antieconomico, perché potenzialmente non remunerativo (perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione). Peraltro, la redditività di un servizio (e, in particolare, della gestione di un impianto sportivo) deve essere apprezzata caso per caso, con riferimento alla soluzione organizzativa prescelta dall’ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità della gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera od imposta) per l’utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie etc.. Da tali premesse consegue (cfr. anche la delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016) che, ad integrazione e superamento della disciplina, in parte non esaustiva, in parte inattuale, di cui all’art. 90, comma 25 d. lgs. n. 289/2002 cit.:*

a) l’affidamento degli impianti di rilevanza economica avviene mediante concessione di servizi, ai sensi degli artt. 164 ss. d. lgs. n. 50/2016, in quanto ricorrano gli elementi indicati dal legislatore per la qualificazione della “concessione” (art. 3, co. 1 lett. vv)) e ss.);

b) l’uso associativo di impianti privi di rilevanza economica (tipicamente impianti di ridotte dimensioni, per i quali non è ipotizzabile l’uso diffuso a tariffa) avviene mediante concessione strumentale del bene pubblico, pur sempre attraverso una procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica (cfr. art. 164, comma 3, e art. 4 d. lgs. n. 50/2016).

Anche la citata sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 1784/2022, analizzando il caso di un impianto sportivo affidato con gara a terzi, evidenzia la necessaria effettuazione, da parte dell’amministrazione affidante, di un’analisi articolata, che deve prendere in considerazione una molteplicità di parametri e, rapportata agli impianti sportivi, porre in rilievo gli elementi di effettiva valorizzazione della struttura. La focalizzazione deve aversi anzitutto sulle dimensioni e sulle caratteristiche di polifunzionalità dell’impianto, soprattutto se in grado di rendere sviluppabili, oltre alle attività sportive principali, anche attività complementari e commerciali.

L’Amministrazione comunale è proprietaria di alcuni impianti sportivi privi di rilevanza economica destinati a finalità sociali di diffusione della pratica sportiva di base per mezzo delle realtà associative non lucrative locali che operano nel territorio comunale.

Con legge n.6 del 3 gennaio 2005 (ora sostituita dalla legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21) la Regione Toscana ha demandato agli enti pubblici territoriali l’adozione di specifiche disposizioni regolamentari circa le modalità di affidamento degli impianti sportivi, in via preferenziale, a società e associazioni sportive dilettantistiche o enti di promozione sportiva;

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 9.11.2009 è stato approvato il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali;

Il Regolamento individua i seguenti impianti: i campi da calcio di Uliveto Terme, via Redini, San Giovanni alla Vena, via dei Mezzi e Uliveto Terme via Nazionale con i relativi spogliatoi, la Palestra polivalente di San Giovanni alla Vena e la piscina del Parco Termale di Uliveto. A questi si aggiungono la Palestra presso il Polo Scolastico di San Giovanni alla Vena e altri impianti minori all’aperto gestiti direttamente dal Comune e a disposizione della collettività.

I suddetti impianti, ad eccezione di quelli minori e della piscina, sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze sportive di base, dilettantistiche, giovanili e amatoriali esistenti nel territorio. Sulla base della normativa regionale e del Regolamento ne è stata affidata la gestione ad associazioni sportive dilettantistiche perlopiù per lo svolgimento della propria attività sportiva, con possibilità di uso da parte di terzi dietro versamento di tariffa “sociale” (non remunerativa delle spese di gestione) stabilita dall’Amministrazione che contribuisce anche alle spese di conduzione e

si fa carico della manutenzione straordinaria.

I dati relativi alle convenzioni in essere (soprattutto lo scarso uso a tariffa da parte di terzi) evidenziano perlopiù la funzione sociale, associativa e non economica/di mercato che caratterizza gli impianti sportivi del territorio comunale, per i quali è configurabile la fattispecie di concessione di bene pubblico strumentale al soddisfacimento di bisogni sociali sportivi di base e ricreativi.

Palestra e campo sportivo di San Giovanni alla Vena

A seguito di procedura ad evidenza pubblica è stata stipulata convenzione con ASD Atletica Cascina di Cascina (rinnovata con rep. n. 7470 del 22.12.2020).

La convenzione prevede:

- obblighi di conduzione e manutenzione ordinaria;
- utilizzo dell'impianto per proprie finalità sportive (giovanile);
- concessione a tariffa ad altre associazioni (giovanile, amatoriale) predisponendo apposito calendario di stagione sportiva (stagione 22/23: n. 4 associazioni per palestra e n. 1 per campo di calcio);
- obblighi di realizzazione di un programma di migliorie e interventi di manutenzione straordinaria;
- obblighi di rendicontazione annuale;
- contributo del Comune per spese gestione (utenze) fino a max € 11.500,00/annuo .

IMPIANTO SPORTIVO DI SAN GIOVANNI A.V. “Matteo Bitossi e Enrico Ghezzi” - via Dei Mezzi (affidato in gestione)	TARIFFA	
	Diurno	Notturmo dopo le ore 18 ora solare ore 20 ora legale
Settore Giovanile		
Gara campionato/torneo/amichevole	€ 30,00	€ 50,00
Allenamento (1 ora)	€ 12,00	€ 32,00
Settore amatoriale/dilettantistico		
Gara campionato/torneo/amichevole	€ 50,00	€ 70,00
Allenamento (1 ora)	€ 30,00	€ 50,00
Feste, sagre e altre manifestazioni non sportive a ingresso	€ 100,00/180,00	
PALAZZETTO DELLO SPORT DI SAN GIOVANNI A.V. (affidato in gestione)	Diurno	Notturmo dopo le ore 18 ora solare ore 20 ora legale
Settore Giovanile		
Gara campionato/torneo/amichevole	€ 30,00	€ 40,00
Allenamento (1 ora)	€ 12,00	€ 20,00
Manifestazioni sportive settore giovanile:	Intera giornata: € 120,00 / Mezza giornata (mattina o pomeriggio): € 60,00	
Settore amatoriale/dilettantistico		
Gara campionato/torneo/amichevole	€ 48,00	€ 58,00
Allenamento (1 ora)	€ 12,00	€ 20,00
Manifestazioni sportive:	Intera giornata: € 160,00 / Mezza giornata (mattina o pomeriggio): € 100,00	
Feste, sagre e altre manifestazioni non sportive a ingresso	€ 100,00/180,00	

Campo sportivo di Uliveto Terme, via Redini

Già in gestione da parte della ASD Urbino Taccola di Uliveto Terme, con Delibera GC n. 110 del 24.11.2023, è stata dichiarata di pubblico interesse la proposta della medesima associazione

finalizzata ad interventi di riqualificazione dell'impianto ai fini dell'affidamento della gestione ex art. 5 del D.Lgs. n. 38/2021

La convenzione, in corso di stipula, prevede per il Gestore:

- obblighi di conduzione e manutenzione ordinaria;
- utilizzo dell'impianto per proprie finalità sportive (giovanile, dilettantistica);
- concessione a tariffa ad altre associazioni a richiesta;
- obblighi di realizzazione del programma di riqualificazione;
- obblighi di rendicontazione annuale;
- contributo del Comune per spese gestione (utenze) fino a max € 18.000/annuo.

IMPIANTO DI ULIVETO TERME "Giuliano Taccola" v. Redini (affidato in gestione)	TARIFFA	
	Diurno	Notturmo dopo le ore 18 ora solare ore 20 ora legale
Settore giovanile:		
Gara/campionato/torneo amichevole:	€ 50,00	70,00
Allenamento (1 ora):	€ 30,00	€ 50,00
Settore amatoriale dilettantistico:		
Gara/campionato/torneo/amichevole:	€ 60,00	€ 80,00
Allenamento (1 ora)	€ 30,00	€ 50,00
Sagre e altre manifestazioni a ingresso:	€ 500,00	

Campo sportivo di Uliveto Terme, via Nazionale

A seguito di procedura ad evidenza pubblica è stata stipulata convenzione con l'associazione dilettantistica Calcio Uliveto di Uliveto Terme (rinnovata con rep. n. 7439 del 11.2.2020).

La convenzione prevede per il Gestore:

- obblighi di conduzione e manutenzione ordinaria;
- utilizzo dell'impianto per proprie finalità sportive (amatoriale);
- concessione a tariffa ad altre associazioni (amatoriale) a richiesta;
- obblighi di realizzazione di un programma di miglie e interventi di manutenzione straordinaria;
- obblighi di rendicontazione annuale;
- contributo del Comune per spese gestione (utenze) fino a max € 1.980,00/annuo.

Tariffe		
IMPIANTO DI ULIVETO TERME "Mauro Taccola" via Nazionale (affidato in gestione)	Diurno	Notturmo
Gara campionato/torneo/amichevole Settore giovanile	€ 50,00	€ 80,00
Gara campionato/torneo/amichevole Settore amatoriale/dilettantistico	€ 70,00	€ 100,00
Per ogni allenamento (1 ora)	€ 25,00	€ 25,00

Piscina all'aperto del Parco Termale di Uliveto Terme

Precedentemente conferita al Consorzio per la Gestione del Parco Termale di Uliveto, a seguito della liquidazione è rientrata nella disponibilità del Comune che, previa procedura ad evidenza pubblica, ha stipulato convenzione con ASD Canottieri Arno di Pisa rep. n. 7063 del 24.5.2017.

La convenzione prevede per il Gestore:

- obblighi di conduzione e manutenzione ordinaria;

- apertura estiva della piscina per finalità socio-ricreative;
- obblighi di realizzazione di un programma di migliorie e interventi di manutenzione straordinaria;
- obblighi di rendicontazione stagionale;
- canone annuo in favore del Comune di € 15.000,00;
- possibilità di attività accessorie (somministrazione alimenti, pubblici trattenimenti).

Nell'area oggetto di gestione sono ricompresi anche due campi da tennis recentemente ripristinati e rientrati nella disponibilità del Comune che dovranno essere rimessi in esercizio.

Nel corso del 2024 il Gestore ha formulato istanza di proroga della convenzione per ulteriori 7 anni come previsto dalla convenzione, corredata da dettagliata relazione sugli interventi effettuati e dai dati gestionali della stagione trascorsa. Previo indirizzo di Giunta Comunale, è stata stipulata convenzione di rinnovo rep. n. 7931/2024. Allo stato attuale gli obblighi contrattuali risultano rispettati. Anche a seguito degli importanti investimenti del gestore l'andamento economico delle ultime stagioni è in attivo e mostra un significativo aumento delle presenze e delle attività.

Tariffe	
Non residenti <u>Feriali</u> fino a 19 anni € 5,00 Prefestivo e festivo fino a 19 anni € 8,00 Feriali adulto € 8,50 Prefestivo e festivo adulto € 10,50 Abbonamento 10 ingressi fino a 14 anni € 48,00 Abbonamento 10 ingressi adulto € 72,00 Residenti applicate con la verifica del requisito Feriali fino a 19 anni € 4,50 Prefestivo e festivo fino a 19 anni € 8,00 Feriali adulto € 7,00 Prefestivo e festivo adulto € 9,50 Abbonamento 10 ingressi fino a 14 anni € 41,50 Abbonamento 10 ingressi adulto € 59,50 --- Mezza giornata (9,30-14,00/14-19,30) Feriali € 5,00 Prefestivo e festivo € 6,00 Abbonamento per 10 ingressi € 45,00 Ingresso pausa pranzo lun-ven 5,00	Riduzioni applicate con verifica del requisito Portatori di handicap 100% - Gratis Bimbi età inferiore a 3 anni - Gratis Pacchetto famiglia (2 genitori e 2 bimbi) Feriale € 23,00 - prefestivo e festivo € 28,00 Noleggio ombrellone e lettini (stagionale) 1 ombrellone+1 lettino per 1 persona € 280,00 1 ombrellone+ 2 lettini per 2 persone € 460,00 1 ombrellone + 2 lettini per 2 adulti e per un bambino € 540,00 1 ombrellone + 2 lettini per 2 adulti e per due bambini € 600,00 1 ombrellone + 2 lettini per 2 adulti e per tre bambini € 670,00 Noleggio ombrellone e lettini (giornaliero) Feriale Ombrellone+2 lettini € 6,00 Ombrellone+ 2 sdraie 5,00 Pre-festivo e festivo Ombrellone+2 lettini € 8,00 Ombrellone+ 2 sdraie 6,00

Trasporto scolastico (e Ristorazione scolastica)

Come sopra detto, l'elenco di cui all'Allegato 2 del DM n. 639/2023, include tra i servizi pubblici a rilevanza economica il trasporto scolastico, ma lo stesso tipo di valutazione vale anche per il servizio di refezione scolastica (peraltro incluso, a differenza del trasporto scolastico, nell'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale di cui al DM del 31/12/1983).

Il Comune di Vicopisano si avvale per entrambi i servizi di appaltatori.

A seguito di procedura aperta sono stati stipulati attualmente i seguenti contratti di appalto:

- contratto per l'appalto del servizio di trasporto scolastico rep. n. 7831 del 11.7.2023 con operatore Viaggi Valdera s.r.l. - Euro 3,99 oltre Iva a Km, per presunti n. 37.000 km per anno scolastico;
- contratto per l'appalto del servizio di ristorazione scolastica per i comuni di Calci e Vicopisano rep. n. 105 del 21.9.2023 (comune di Calci) con operatore economico CIR Food soc. coop. - Euro 5,91 oltre Iva a pasto per presunti n. 47.660 pasti per anno scolastico.

Trattasi di appalti di mere funzioni strumentali all'Ente che non concretizzano "affidamento del servizio pubblico" tale da determinarne l'inclusione nel perimetro della ricognizione di cui all'art. 30 D. 202/22.

Le imprese appaltatrici si limitano a fornire il trasporto studenti e la preparazione e

somministrazione di pasti. Resta completamente nella competenza dell'Amministrazione, tramite i propri organi e uffici, la regolamentazione e organizzazione dei servizi, l'ammissione e gestione dell'utenza, la determinazione e riscossione delle tariffe.

Si riportano di seguito alcuni dati relativi all'andamento dei servizi riferiti all'esercizio 2022.

Tabella costi ricavi

Trasporto scolastico Anno 2023				
Spese	Euro	Numero utenti	Entrate	Accertato
Appalto	135482,56	119	Contributo utenti	14978,7

Controlli: mensili da parte dell'Ufficio Scuola

Penali: nessuna

Accessibilità utenti disabili: consentita

Tariffe:

Fasce		TARIFFA mensile Iva inclusa (- 50% secondo figlio)
F1_ESE	Casi di indigenza segnalati dal Servizio Sociale Soggetto disabile certificato ex L. 104/92	Esenzione
F2	Dich. I.S.E.E. inferiore a € 5.600,00	€ 15,00
F3	Dich. I.S.E.E. da € 5.600 a € 11.000	€ 21,00
F4	Dich. I.S.E.E. da € 11.000,00 a € 18.000	€ 27,00
F5	Dich. I.S.E.E. oltre € 18.000	€ 30,00

Ristorazione scolastica Anno 2023				
Spese	Liquidato	Numero utenti	Entrate	Accertato
Appalto	215613,68	447	Contributo utenti	103261,3
			Rimborsi MIUR	11957,62

Controlli: mensili da parte dell'Ufficio Scuola e periodici da parte della Commissione Mensa prevista dal Regolamento Comunale sul diritto allo studio

Penali: nel corso del 2023 sono state applicate n. 2 penali

Accessibilità utenti disabili: consentita

Tariffe:

Fasce		TARIFFA a pasto Iva inclusa (50% secondo figlio)
F1_ESE	Casi di indigenza segnalati dal Servizio Sociale Soggetto disabile certificato ex L. 104/92	Esenzione
F2	Dich. I.S.E.E. inferiore a € 5.600,00	€ 1,80
F3	Dich. I.S.E.E. da € 5.600 a € 11.000	€ 3,00
F4	Dich. I.S.E.E. da € 11.000,00 a € 18.000	€ 4,20
F5	Dich. I.S.E.E. oltre € 18.000	€ 5,00

*** **

L'elenco MIMIT non menziona servizi di Edilizia Residenziale Pubblica e Servizi Educativi per la prima Infanzia (Nido). Trattasi infatti di tipici servizi sociali per i quali potrebbe (pur con le riserve evidenziate nel precedente paragrafo) essere esclusa la rilevanza economica.

Servizio E.R.P.

A prescindere in questa sede dalle problematiche circa il possibile controverso riconoscimento quale SIEG a livello comunitario, occorre innanzitutto premettere che i comuni toscani, in applicazione della L.R.T. n. 77/1998, esercitano la relativa funzione obbligatoriamente in forma associata ed hanno a tal riguardo costituito enti gestori in ogni provincia. Nella provincia di Pisa è stata costituita APES società consortile per azioni, interamente partecipata dai comuni che, per mezzo di essa, tramite il modello del controllo congiunto in house, esercitano la funzione ERP tramite l'organismo d'ambito denominato LODE Pisano (convenzione ex art. 30 TUEL) e la costituzione di uno specifico ufficio presso il Comune capoluogo di Pisa. La società svolge funzioni strumentali agli enti nella realizzazione e gestione di patrimonio e.r.p.

Servizio Nido d'infanzia

Come da programma elettorale e di mandato 2009/2014, essendo assente nel territorio il relativo servizio, è stato realizzato un nido d'infanzia con finanziamento regionale e mediante concessione di progettazione, costruzione e gestione. La concessione è stata aggiudicata nell'anno 2011 (contratto rep. n. 6581/2011) alla società Infanzia Servizi s.r.l., società di progetto costituita da cooperative sociali, in ATI con l'impresa costruttrice CLC - Soc. Coop, per l'importo di € 779,00 mensili a bambino per n. 10 mesi e n. 27 anni di concessione. Il Concessionario ha realizzato l'opera, caratterizzata da un'elevata qualità architettonica ed energetico-ambientale, sostenendo una spesa di € 1.561.013,61, assistita da contributo di € 800.000,00. Il servizio è iniziato dall'anno educativo 2023/14. Al fine di mantenere le rette mensili a carico delle famiglie calmierate e accessibili (tariffa media di € 350 a fronte del costo complessivo a bambino indicato dalla Regione in € 780), il comune ha previsto un prezzo-contributo di importo massimo di € 140.000,00 annui, che viene erogato annualmente per la gestione al fine di consentire allo stesso tempo un servizio qualitativo in linea con gli standard regionali e rette alle famiglie calmierate e differenziate per situazioni reddituali, a fronte di un servizio notoriamente costoso come quello rivolto alla prima infanzia, garantendo nel contempo l'equilibrio e la sostenibilità del piano economico finanziario. Una parte della spesa è finanziata con contributi statali e regionali (Por FSE, Fondi MIUR) variabili ogni anno a valere sulle misure di sostegno delle politiche comunali relative alla prima infanzia. Già dall'anno 2017/18 gli iscritti hanno raggiunto la capienza massima. Le tariffe sono invariate dal 2013. I bandi di iscrizione vengono gestiti annualmente direttamente dal Comune che provvede anche ai controlli sull'andamento del servizio sia mediante i propri uffici che attraverso il proprio coordinatore pedagogico comunale, nonché commissione zonale multidisciplinare. Residua in capo al concessionario, oltre al rischio di costruzione, il rischio di domanda, di morosità degli utenti e di conduzione e manutenzione della struttura.

Tariffe				
		RETTA (4-6 ore) con pasto fino alle ore 13,00	RETTA (6-9 ore) con pasto fino alle ore 16,30	RETTA (oltre 9 ore) con pasto fino alle ore 18,30
ISEE	AGEVOLAZ. %			
0-18000 €	36	273,00	339,00	371,00
18000-35000 €	24	324,00	403,00	441,00
> 35000 €	0	426	530	580

*** **

Sulla base delle considerazioni sopra riportate e al netto delle difficoltà interpretative ai fini

dell'esatta individuazione di servizi pubblici di rilevanza economica affidati all'esterno da parte dell'Amministrazione Comunale da sottoporre a ricognizione e analisi verifica ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022, sono riportati nel precedente paragrafo gli esiti dell'analisi e i principali dati relativi ai servizi esaminati.

Il Comune di Vicopisano non ha in essere propri affidamenti di servizi pubblici di rilevanza economica in house providing.

Vicopisano, 27 novembre 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Giacomo Minuti FD)

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 – Codice dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Vicopisano.